

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 99/2007

OGGETTO: Presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 26 aprile 2007.

L'anno **duemilasette** addì **11** del mese di **settembre** alle ore **15.45 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | Presidente |
| • VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana | Vicepresidente |
| • ANNIBALI Dott. Alessandro | Consigliere |
| • DANZI' Dott.ssa Maria Angela | Consigliere |
| • GUERRA Avv. Mauro | Consigliere |
| • NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida | Consigliere |
| • PAOLINI Dott. Carlo | Consigliere |
| • RUFFINO Dott.ssa Daniela | Consigliere |
| • SORO Avv. Francesco | Consigliere |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 99 DELL'11 SETTEMBRE 2007

Oggetto: Presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 26 aprile 2007.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che il Direttore Generale, con nota del 29 marzo 2007, prot. n. 29326, ha ritenuto opportuno richiedere l'autorevole parere del Collegio Arbitrale di Disciplina, nella sua veste consultiva, in merito al fatto se sia possibile o meno per un segretario comunale, che abbia formulato nei termini previsti di legge, istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per la costituzione del Collegio di Conciliazione ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 165/2001 ai fini dell'impugnazione della sanzione disciplinare applicata allo stesso dall'Agenzia, ma che abbia ricevuto riscontro negativo della predetta Direzione (che riteneva la suddetta procedura non più attivabile, essendo stata introdotta, per la risoluzione delle controversie in materia, la figura dell'arbitro unico presso le camere arbitrali, ai sensi degli artt. 2 e seguenti del CCNQ del 23/1/01, prorogato dal successivo CCNQ del 24/7/2003) di essere rimesso nei termini per l'impugnazione della sanzione;

Ritenuto, pertanto, di dover ratificare la sopra evidenziata richiesta di parere del Direttore Generale al Collegio Arbitrale di Disciplina;

Rilevato che con parere espresso in data 26 aprile 2007 (che costituisce parte integrante della presente delibera) il Collegio Arbitrale di Disciplina, evidenziava che poiché, nel caso di specie, il segretario ha seguito la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, cosiddetto: "Statuto dei lavoratori" (come richiamato dall'art. 56 del d.lgs n. 165 del 2001), nei modi e nei termini da esso indicati, e non il disposto dei contratti collettivi intervenuti in data 23 gennaio 2001 e 24 luglio 2003, emerge chiaramente dall'operato del Segretario Comunale la volontà di adire la procedura conciliativa, anche se detta istanza non è stata attuata nei modi previsti dalla contrattazione collettiva;

Dato atto, altresì, che nel suddetto parere del 26 aprile 2007 il Collegio Arbitrale di Disciplina ha concluso che è possibile ritenere che il Segretario Comunale abbia tempestivamente, in base alla norma del d. lgs. n. 165/2001, espresso la sua

volontà di attuare la procedura conciliativa prevista dall'art. 56 del d. lgs. 165 del 30 marzo 2001, pur errando nella procedura da seguire ed incorrendo, pertanto, in un errore scusabile che determina, ad avviso dell'adito Collegio, la remissione in termini del Segretario Comunale al fine di esperire correttamente, sulla base della normativa dettata dai CCNQ del gennaio 2001 e del luglio del 2003, il procedimento di conciliazione e l'eventuale successivo arbitrato, e ciò anche in considerazione della rilevanza costituzionale attribuita alla procedura conciliativa dalla decisione della Corte Costituzionale n. 286 del 2000;

Considerato che questa Amministrazione ritiene di conformarsi al predetto parere del Collegio Arbitrale di Disciplina per le motivazioni in esso indicate;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visti gli articoli 55 e 56 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

Visto l'art. 2 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 come prorogato dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 161 del 25 maggio 2001;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di ratificare l'investitura del Collegio Arbitrale di Disciplina effettuata da parte del Direttore Generale con lettera del 29 marzo 2007, prot. n. 29326;
2. di conformarsi al parere del Collegio Arbitrale espresso in data 26 aprile 2007, che costituisce parte integrante della presente delibera, nel senso di ritenere possibile la remissione in termini del segretario comunale che sia incorso in errore scusabile nell'ipotesi di cui in premessa al fine di esperire correttamente, sulla base della normativa dettata dai CCNQ del gennaio

2001 e del luglio del 2003, il procedimento di conciliazione e l'eventuale successivo arbitrato,

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione vista la sua valenza di carattere generale;
4. di incaricare la Direzione Generale della esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE